



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione 30 gennaio 2013

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 - bonifica dei siti.

**IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE
EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese tenute ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che effettuano la bonifica dei siti;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato Nazionale dell'Albo la determinazione dei criteri per l'iscrizione nelle diverse categorie e classi;

Vista la propria deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5, e successive modifiche e integrazioni, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), della propria deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5, il quale dispone che, ai fini dell'iscrizione nelle classi A, B e C della categoria 9, le imprese devono dimostrare di avere eseguito, entro il termine dei sette anni che precedono la domanda d'iscrizione, interventi di bonifica o di aver partecipato ad operazioni parziali che hanno concorso ad un intervento complessivo di bonifica, per importi complessivi differenti a seconda della classe d'iscrizione;

Considerato che il predetto requisito della pregressa esecuzione di interventi di bonifica entro il termine dei sette anni che precedono la domanda d'iscrizione risulta impossibile da conseguire da parte delle imprese che, successivamente all'attivazione della categoria 9, richiedono l'iscrizione nelle classi A, B e C;

Considerato, altresì, che, come segnalato da alcune Sezioni regionali, anche imprese iscritte nelle classi A, B e C, seppur qualificate, non possono rinnovare l'iscrizione nelle stesse classi a causa dei vincoli quantitativi e temporali previsti dalla disposizione di cui al predetto articolo 1, comma 1, lettera b), della deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5, peraltro riferita ad un periodo diverso da quello della durata dell'iscrizione;

Ritenuto, pertanto, di chiarire che la medesima disposizione sia legata al periodo di prima applicazione della deliberazione del 12 dicembre 2001, n. 5;

Ravvisata, altresì, la necessità di sottoporre a revisione il requisito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della deliberazione 12 dicembre 2001, n.5, garantendo, nel contempo, la specifica professionalità

delle imprese che svolgono l'attività di bonifica dei siti, con particolare riferimento alle imprese abilitate allo svolgimento di interventi di maggiore complessità e dimensione;

Ravvisata, inoltre, l'opportunità di chiarire, come richiesto dalle categorie economiche interessate, la reale portata della formulazione "importo dei lavori di bonifica cantierabili" di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ai fini dell'iscrizione nella categoria 9;

Ritenuto, pertanto, opportuno modificare e integrare la deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'allegato "B" alla deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5, è abrogato e sostituito dall'allegato alla presente deliberazione.
2. Ai fini dell'iscrizione nella categoria 9, per "importo dei lavori di bonifica cantierabili" s'intende l'importo degli interventi di bonifica così come individuati dalla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.
3. Sono fatte salve le direttive emanate con circolare n. 1650, punto 1, del 28 ottobre 2005, e con circolare n. 614 del 30 maggio 2006.

IL SEGRETARIO
Anna Silvestri

IL PRESIDENTE
dott. Eugenio Onori

ESECUZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA PER L'ISCRIZIONE NELLA CLASSE A

- 1.** Per l'iscrizione alla Classe A, le imprese devono dimostrare di avere eseguito entro il termine dei 5 anni che precedono la domanda d'iscrizione, oppure prendendo in considerazione i migliori 5 anni dell'ultimo decennio, interventi di bonifica, anche parziali che hanno concorso ad un intervento complessivo di bonifica, per un importo complessivo non inferiore all'importo convenzionalmente stabilito in euro 13.000.000. Tale importo viene determinato assumendo come operazioni di bonifica di cui all'art. 1, comma 2, della presente delibera, le operazioni contenute nel progetto di bonifica approvato, fermo restando quanto indicato al punto 4.
- 2.** Dei suddetti interventi, almeno uno deve essere stato eseguito per un importo non inferiore a euro 2.100.000, oppure almeno due interventi devono essere stati eseguiti per un importo complessivo non inferiore a euro 2.600.000, oppure almeno tre interventi devono essere stati eseguiti per un importo complessivo non inferiore a euro 3.300.000.
- 3.** L'esecuzione degli interventi di bonifica è documentata dai certificati di regolare esecuzione o di collaudo rilasciati dal committente o dalla stazione appaltante. I certificati di regolare esecuzione o di collaudo devono contenere una dichiarazione del committente o della stazione appaltante con la quale viene attestato che gli interventi di bonifica eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se tali interventi hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne deve essere indicato l'esito. Entrano nel computo anche gli interventi iniziati in epoca precedente ai termini di cui al punto 1 per i quali, entro gli stessi termini, sia stata certificata la regolare esecuzione, nonché gli interventi in corso di esecuzione alla data della domanda d'iscrizione o di rinnovo dell'iscrizione per i quali si considerano gli importi del certificato di pagamento relativo all'ultimo stato di avanzamento lavori.
- 4.** L'importo degli interventi di bonifica come definito al punto 1 è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio.